



# COMUNE DI ADRANO

(Città metropolitana di Catania)

2° SETTORE

Servizi alla persona

## CONVENZIONE COMUNE- CAF

**per la gestione delle istanze relative alla erogazione del "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica e della compensazione della spesa per la fornitura di gas sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e della deliberazione 6/07/2009 ARG7gas 88/09; approvata con Delibera G.M. n.5 del 23/01/2017**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Adrano, presso l'Ufficio del Responsabile del 2° Settore "Servizi alla Persona" del Comune di Adrano

**Tra**

**Il Comune di Adrano – C.F. 80001490871** , qui rappresentato dal Responsabile del 2° Settore "Servizi alla Persona" Dott.ssa Agata Rosano

**e**

**Il CAF** \_\_\_\_\_ **P.IVA** \_\_\_\_\_  
iscrizione all'albo n° \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ sede in Adrano via \_\_\_\_\_, in seguito  
denominato semplicemente CAF, nella persona del legale rappresentante sig. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

### PREMESSO

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario relativo della fornitura di energia elettrica e gas naturale in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modifiche e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109, successive modifiche ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- che ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche e integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma 2 D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 co.4 D.M. 21/12/2000 n.452 e successive modifiche e integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la

corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;

- che l'Inps ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'Inps dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

- che, in base all'art.11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 23/01/2017 ad oggetto "Approvazione schema di convenzione con i Caf operanti sul territorio, per la gestione del "Bonus tariffa sociale" è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Adrano ed i CAF, l'avviso pubblico e lo schema di domanda per l'espletamento del servizio per accesso all'agevolazione al bonus sociale elettrico e gas naturale dei cittadini residenti;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art.1 Servizio ISEE**

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modifiche e integrazioni;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

### **Art. 2 Servizio bonus tariffa sociale**

**Il CAF si impegna a:**

- 1) Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione sulla tariffa per l'energia elettrica e sulla tariffa per il gas naturale;
- 2) Verificare la correttezza formale dei dati forniti dai cittadini, quali il codice fiscale, i codici di utenza elettrica e i codici PDR che identificano la fornitura del gas naturale, la congruenza dei valori dell'ISEE del richiedente con i limiti previsti per l'accesso all'agevolazione, la regolarità e validità dei documenti da allegare alla istanza;
- 3) Rilasciare all'utente di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda a Sgate, relativa al bonus energia elettrica e/o bonus gas naturale secondo il modello all'uopo predisposto dal sistema Sgate;
- 4) Fornire ai cittadini il servizio in maniera completamente gratuita impegnandosi a non chiedere corrispettivi per l'assistenza relativa al servizio bonus sociale elettrico e gas;
- 5) Effettuare la verifica anagrafica (residenza e numerosità familiare) attraverso gli incaricati del Comune.
- 6) Trasmettere le istanze entro e non oltre 30 giorni dal loro ricevimento alla piattaforma SGATE secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet [www.sgate.anci.it](http://www.sgate.anci.it);
- 7) Comunicare al Comune l'elenco delle proprie sedi presenti sul territorio e gli eventuali aggiornamenti.

### **Art. 3 Informazione al cittadino**

**Il Comune si impegna a:**

Diffondere un'ampia e puntuale informazione ai cittadini circa servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;

Informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare i servizi.

#### **Art. 4 Conservazione dei dati**

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono comunque conservati dal CAF, in formato cartaceo ed elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono comunque conservati dal CAF, in formato cartaceo ed elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Il Comune potrà richiedere la trasmissione degli originali cartacei delle istanze, rilasciandone ricevuta.

#### **Art. 5 Trattamento dei dati personali degli utenti**

Nel momento in cui acquisisce l'istanza il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

#### **Art. 6 Responsabilità**

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Adrano rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

#### **Art. 7 Compensi**

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere **a consuntivo**, per ogni pratica trasmessa dal CAF e validamente acquisita dalla piattaforma SGATE **nei limiti delle somme assegnate al Comune da ANCI nell'ambito del processo di rimborso dei maggiori oneri**, previa emissione di fattura e **previa verifica della regolarità contributiva (DURC):**

**euro 2,50 + IVA per ogni nuova istanza;**

**euro 2,00 oltre IVA per ogni pratica di rinnovo o variazione;**

**Al Caf non verranno riconosciute somme per domande che risultano non rimborsabili nel Rendiconto Economico generato dal Sistema SGATE** (es. inserite nel sistema oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del cittadino).

Ciò premesso:

1) Il CAF provvederà a **trasmettere al Comune tramite pec protocollo@pec.comune.adrano.ct.it indirizzata al 2° Settore l'elenco annuale** nominativo in formato elettronico relativo alle pratiche evase ed inserite nel Sistema Sgate distinto per tipologia di Bonus Elettrico e Gas, **entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;**

2) Il Comune, **entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del Rendiconto economico da parte di Sgate per l'anno di competenza, provvede a verificare il riconoscimento del rimborso per le istanze inserite e comunicate dal CAF e comunica al CAF l'esito e l'elenco delle istanze rimborsate, distinte per tipologia di bonus e per tipologia di istanza (nuova, di rinnovo o variazione).**

3) Il Caf provvede a fatturare quanto spettante in un'unica soluzione, per anno di competenza, entro 60 gg dalla comunicazione del Comune riguardante il numero e la tipologia delle istanze rimborsate da Sgate. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente qualificherà il silenzio del CAF quale perdita di interesse.

### **Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante il "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il CAF o la società eventualmente incaricata si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente convenzione.

Ai fini di quanto sopra, il CAF si impegna a comunicare al Comune il proprio codice IBAN .

Ai sensi del succitato art.3 costituisce causa di risoluzione della presente convenzione il mancato utilizzo del bonifico bancario, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

### **Art. 9 Registrazione e spese**

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, con bolli, diritto e spese di registrazione a carico del soggetto che ne ha interesse.

Tutte le spese e gli oneri inerenti il presente atto sono a carico del CAF sottoscrittore, salvo diverse previsioni di legge.

### **Art. 10 Durata**

La presente convenzione ha durata di anni 1 (uno).

### **Art. 11 Risoluzione anticipata della convenzione**

Il Comune di Adrano si riserva qualsiasi azione a tutela dei propri interessi, ivi compresa la risoluzione anticipata della convenzione in caso di grave inadempimento da parte del CAF.

E' fatta salva la facoltà di disdetta anticipata di uno dei due contraenti a mezzo PEC entro tre mesi dalla scadenza.

### **Art. 12 Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il foro del Tribunale di Catania.

### **Art. 13 Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto nella convenzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Per eventuali informazioni contattare il Responsabile del 2° Settore Dr.ssa Agata Rosano.

Letto, approvato e sottoscritto

Adrano \_\_\_\_\_

per il Comune di Adrano  
Il Responsabile del 2° Settore "Servizi alla Persona"  
Dr.ssa Agata Rosano

Per il CAF  
Il Legale Rappresentante